

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1916

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2003

—————

Istituzione del difensore civico dei minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni le problematiche legate all'infanzia e ai minori hanno acquisito un carattere di centralità anche a livello legislativo.

In poco tempo si sono susseguiti: il Piano d'azione nazionale, la legge 28 agosto 1997, n. 285, l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, e con decreto del Ministro dell'ambiente 3 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1998, l'istituzione del riconoscimento «Città sostenibili delle bambine e dei bambini» da assegnarsi a comuni italiani.

Tanto fervore di attività è giustificato da un cambiamento di rotta del mondo della politica e delle istituzioni nei confronti dei più giovani.

Fino a poco tempo fa la legislazione era finalizzata soprattutto all'erogazione di servizi o alla prevenzione del cosiddetto «disagio minorile», con interventi settoriali, sganciati da un quadro di riferimento organico, senza un efficace coordinamento delle attività delle pubbliche amministrazioni tanto a livello centrale che a livello locale. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un maggiore e diverso interesse verso i minori; a questi ultimi è riconosciuto il principio essenziale della soggettività dei diritti, quindi l'essere a tutti gli effetti cittadino portatore di bisogni specifici, soggetto e non oggetto di tutela.

Attraverso le azioni coordinate previste dalla legge n. 285 del 1997, il Governo si è impegnato al raggiungimento degli scopi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata da 191 Paesi, e tra questi dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione rappresenta il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei minori; essa non si limita ad una dichiarazione di principi generali ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che devono uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. In perfetta sintonia si muove l'Unione europea che, oltre alla Carta europea del fanciullo, ha recentemente istituito, in seno alla Commissione sociale, sanità e famiglia, una specifica Commissione sull'infanzia.

A livello internazionale, il Comitato dei diritti del fanciullo, ad implementazione dell'articolo 12 della citata Convenzione di New York, considera l'istituzione del difensore civico per l'infanzia come l'unica via per garantire l'effettiva tutela degli interessi del minore.

Nelle varie configurazioni oggi esistenti il difensore civico per i minori controlla che sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, ne promuove la diffusione, interviene per rappresentare gli interessi del minore, in modo indipendente dai rappresentanti legali del medesimo, quali genitori o tutori, in ogni causa civile e penale in cui siano in modo diretto o indiretto coinvolti i minori.

Sono già diversi gli Stati che hanno istituito, con modelli diversi per quanto riguarda il mandato e la natura giuridica, i difensori civici per l'infanzia. In Europa possiamo già citare: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia e Spagna. In Italia non si è ancora provveduto.

Il presente disegno di legge vuole riempire questo vuoto, istituendo il difensore civico

dei minori: autorità indipendente, autonoma e qualificata, nominata d'intesa tra il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.

Le funzioni assolte dal difensore civico dei minori devono essere rivolte prevalentemente alla salvaguardia dei bisogni, dei diritti e degli interessi dei minori.

Il difensore civico dei minori deve rappresentare uno di quegli strumenti, così come sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, attraverso il quale lo Stato, oltre che ascoltare e coinvolgere i minori in una serie di iniziative, fa un investimento per il futuro, costruisce un tassello di democrazia compiuta.

Tra l'altro, il proponente del presente disegno di legge intende farsi promotore di una

proposta di legge di modifica dell'articolo 3 della Costituzione che tende a inserire, nei principi fondamentali, l'età come elemento antidiscriminatorio nell'azione positiva delle attività delle pubbliche amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale.

Completare il principio di uguaglianza con un richiamo esplicito all'età, nella Costituzione, non è soltanto un riparo ad una dimenticanza, ma un'attribuzione di valore costituzionale, vincolante sia per il legislatore ordinario, sia per gli organi della Repubblica: significherebbe impostare una strategia globale per lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

La richiesta di istituzione del difensore civico dei minori fa parte di questa strategia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del difensore civico dei minori)

1. In attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituito il difensore civico dei minori, che esercita la sua attività su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di giudizio ed indipendenza.

Art. 2.

(Compiti)

1. Il difensore civico dei minori svolge, prioritariamente, i seguenti compiti:

a) tutela i diritti e gli interessi del minore;

b) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori;

c) interviene per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente ed autonomamente dall'azione dei genitori, tutori o comunque dei legali rappresentanti dello stesso, che hanno in modo diretto o indiretto ad oggetto le condizioni di vita o di benessere del minore;

d) si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

e) coopera con organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

f) coordina e verifica le condizioni e gli interventi di accoglienza e di inserimento dei minori comunitari ed extracomunitari;

g) coopera con le autorità competenti operanti sul territorio per prevenire abusi sul minore, ovvero lo sfruttamento nei luoghi di lavoro o il coinvolgimento in attività illegali, in modo particolare nel campo della pornografia e della prostituzione;

h) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di sua competenza;

i) collabora anche mediante scambi ed informazioni con le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

Art. 3.

(Indagini e ispezioni)

1. Al fine di esercitare i suoi compiti ai sensi dell'articolo 2, il difensore civico dei minori può:

a) condurre indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con facoltà di accesso ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

b) effettuare ispezioni presso gli istituti minorili o i luoghi dove il minore svolge la sua attività.

2. I soggetti che non ottemperano alle richieste del difensore civico dei minori, impartite ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 4.

(Nomina e durata in carica)

1. Il difensore civico dei minori è un organo monocratico nominato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, d'intesa tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. Il difensore civico dei minori esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

2. Il mandato del difensore civico dei minori ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

(Requisiti)

1. Il difensore civico dei minori è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza non può esercitare, nei settori di competenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore di soggetti pubblici o privati, ricoprire qualsiasi carica elettiva.

2. La decadenza dalla carica di difensore civico dei minori ai sensi del comma 1 è dichiarata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.

Art. 6.

(Personale)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico dei minori, anche con riferimento ai bilanci, ai rendiconti e alla gestione delle spese ai sensi delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè al trattamento giuridico ed economico del personale addetto, in applicazione della disci-

plina di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Il difensore civico dei minori provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dell'apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico dei minori, nel limite di dieci unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico dei minori.

4. Il difensore civico dei minori, in aggiunta al personale di ruolo di cui al comma 3, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a tre unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, il difensore civico dei minori può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica di cui al comma 3, mediante apposita selezione, relativamente alle funzioni ed alle competenze trasferite, nell'ambito del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che sia in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.